

(N. 1267)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI, MANCINO, GRAZIOLI, JERVOLINO
RUSSO, BOMBARDIERI, FERRARI-AGGRADI, ROMEI, PAVAN, MA-
NENTE COMUNALE, DEL NERO, COSTA, D'AGOSTINI, DELLA
PORTA, CAROLLO, SAPORITO, D'AMELIO, FORNI, MEZZAPESA e
MELANDRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1981

Norme sul collocamento obbligatorio e sul rapporto di lavoro
dei centralinisti telefonici privi di vista

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha inteso determinare con la legge 14 luglio 1957, n. 594, una nuova professione, accanto a quella dell'insegnamento e della massofisioterapia, per una categoria di cittadini, i privi della vista, la cui deficienza fisica era stata, da sempre, ritenuto motivo di *diminutio* personale e sociale: la professione di centralinista telefonico.

A questa legge seguirono la legge del 28 luglio 1960, n. 778; del 5 marzo 1965, n. 155; dell'11 aprile 1967, n. 231, e del 3 giugno 1971, n. 397, l'una integrativa o, in alcune parti, sostitutiva dell'altra.

Di fronte ad una normativa così frazionata, si ravvisa l'opportunità di armonizzarla anche per renderla più aderente alla evoluzione in atto nel rapporto tra la società e il cittadino portatore di *handicap*.

I proponenti intendono sollecitare tale evoluzione, in coerenza al dettato costituzionale, che « riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo » (art. 2); afferma per tutti i cittadini « la pari dignità sociale... senza distinzioni di condizioni personali » (art. 3); impone di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (art. 3). Si tratta, in particolare, di dare completa attuazione all'articolo 4 della Costituzione, in base al quale si riconosce « a tutti i cittadini il diritto al lavoro » ed all'articolo 38 che sancisce il diritto per gli inabili ed i minorati « alla educazione e all'avviamento professionale ». In effetti il cittadino non vedente aspira sempre più a soddisfare le sue esigenze di vita e quelle della famiglia, attraverso un lavoro professionalmente qualificato. E d'altra parte vari uffici sia pubblici che privati hanno avuto modo di constatare il notevole grado di professionalità acquisito dai non vedenti attraverso la fre-

quenza a scuole statali o ai corsi specifici istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle Regioni.

I proponenti, quindi, perseguendo l'obiettivo di una più completa disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro del centralinista telefonico non vedente, ritengono non solo di compiere un atto di giustizia verso soggetti portatori di così grave *handicap*, ma anche di offrire un sostegno concreto allo sviluppo della loro professionalità nell'interesse degli stessi datori di lavoro e della collettività.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce i soggetti ai quali è rivolta la nuova normativa aventi diritto alla iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In sostanza l'articolo 1 ribadisce l'intendimento del precedente legislatore di definire, per questa categoria di lavoratori non vedenti, la funzione di centralinista telefonico e l'istituzione del relativo albo professionale nazionale.

L'articolo 2 prescrive che i privi della vista, per l'esercizio della professione di centralinista telefonico, debbono aver conseguito l'abilitazione relativa. L'articolo 2 inoltre precisa gli altri requisiti indispensabili per l'iscrizione all'albo professionale nazionale ed integra la normativa già in vigore prevedendo la iscrizione d'ufficio nell'albo di quei lavoratori centralinisti telefonici che, nel corso dell'attività lavorativa abbiano perduto la vista o divengano privi della vista o siano stati assunti e adibiti alla funzione di centralinista telefonico prima della entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 detta le norme per la durata dei corsi speciali professionali per il conseguimento del diploma, innovando, per quest'ultimo aspetto, rispetto alla normativa vigente, poichè si trasferiscono alle istituzioni di commissioni regionali, nominate dagli ispettori regionali del lavoro, i compiti oggi riservati alla Commissione nazionale, relativi alla prova teorico-pratica per il rilascio del diploma professionale. E ciò al fine di

snellire le procedure necessarie sia all'iscrizione all'albo che all'avviamento al lavoro.

L'articolo 4 definisce il centralino telefonico ai fini dell'applicazione dell'intera normativa.

L'articolo 5 amplia le possibilità di collocamento al lavoro, previste dalla legislazione vigente, per i centralinisti telefonici privi della vista nella considerazione della scarsità di occasioni di lavoro per i portatori di *handicap* in generale e per i non vedenti in particolare ed essendosi constatato il notevole rendimento dei lavoratori privi della vista addetti ai centralini telefonici.

L'ultimo comma dell'articolo 5 eleva da 50 a 55 anni il limite di età previsto per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici privi della vista, in analogia a quanto attuato per le altre categorie di invalidi.

Nell'articolo 6 si precisano, al fine di conseguire un'applicazione puntuale della legge, quali siano le caratteristiche dei centralini esclusi dall'applicazione della stessa.

Con l'articolo 7 si integra la disciplina già esistente, a cui sono soggetti i pubblici ed i privati datori di lavoro per agevolare l'accertamento del numero di posti riservati o riservabili ai centralinisti telefonici privi della vista e si prevede l'aggravamento per gli inadempienti, delle ammende già esistenti, che dalla loro istituzione non hanno mai subito alcun ritocco compensativo del diminuito valore della moneta.

L'articolo 8 si ricollega all'articolo 7 riguardando le competenze nella definizione amministrativa delle contravvenzioni.

L'articolo 9 stabilisce gli adempimenti dei comuni singoli o associati e delle comunità montane relativi alle spese di impianto dei dispositivi tattili di cui dotare i centralini telefonici.

L'articolo 10 si riferisce alla salubrità dell'ambiente nel quale il centralinista telefonico opera.

Gli articoli 11, 12 e 13 precisano la normativa vigente in materia di inquadramento, attribuzione della qualifica e accesso ai concorsi anche interni dell'azienda.

Poichè il recupero dei periodi lavorativi ai fini previdenziali per i privi di vista è

abbastanza recente, si è ritenuto opportuno ribadire, con l'articolo 14, il diritto per i centralinisti telefonici ciechi al riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma, della laurea, e del periodo di studi seguiti per conseguire l'abilitazione a centralinista telefonico.

Inoltre l'articolo 14 prevede per questi lavoratori il diritto al riconoscimento dell'anzianità acquisita anche nel caso di spostamenti da un luogo di lavoro ad un altro, presso datori di lavoro diversi, in considerazione delle difficoltà connesse ad una prestazione per la quale i posti a disposizione sono limitati.

L'articolo 14 allarga al centralinista privo di vista che debba assentarsi dal lavoro per gli incarichi associativi in seno all'Unione italiana ciechi il godimento dei diritti riconosciuti ai lavoratori che rivestono specifiche responsabilità nelle organizzazioni sindacali.

In base all'articolo 14, inoltre, ai centralinisti telefonici privi della vista è riconosciuta la possibilità di chiedere, dopo 15 anni di servizio effettivamente prestato, la collocazione a riposo, usufruendo dell'abbuono di servizio di 10 anni cumulabili, ai fini previdenziali, ai periodi effettivamente lavorati; questo al fine di supplire al ritardo con cui si è voluto tener conto della capacità lavorativa e di rendimento di questi lavoratori, ritardo che ha forzatamente protratto i tempi del loro inserimento nel mondo del lavoro con gravi conseguenze soprattutto ai fini della pensione.

Questo beneficio è già operante in Sicilia, per effetto dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60: la concessione a tutti i lavoratori del territorio nazionale delle stesse facoltà, qualora in possesso dei requisiti previsti, è quindi un atto di equità.

Con l'articolo 15 si tiene conto del rischio alla salute collegato alla quotidiana attività di centralinista telefonico e si fissa l'aumento dell'attuale indennità di maggior rischio.

L'articolo 16 elenca le malattie professionali alle quali vanno soggetti i centralinisti telefonici e stabilisce il termine temporale entro il quale le malattie professionali indicate debbono essere inserite nelle tabelle delle malattie professionali già riconosciute.

Con l'articolo 17 viene precisato che la vigilanza per l'osservanza delle norme previste è affidata agli organi competenti del Ministero del lavoro e cioè agli ispettorati del lavoro competenti per territorio.

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria.

Le proposte contenute in questo disegno di legge, solo in parte innovative, costituiscono un atto di giustizia verso i cittadini privi della vista, che tramite l'Unione italiana ciechi hanno saputo esprimere le loro rivendicazioni sempre con grande senso di responsabilità, con civiltà e determinazione, chiedendo in primo luogo l'accesso ad un lavoro congeniale alla loro condizione per potere non solo trarne ragione del loro sostentamento e della loro autonomia, ma anche per poter offrire un servizio utile alla società.

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle iniziative legislative, che il Senato ha approvato e sta approvando, per la piena tutela dei diritti dei portatori di *handicap*. È quindi auspicabile il suo rapido iter, tenendo conto che, ricorrendo nel 1981 l'anno internazionale dell'handicappato, il Parlamento ha una ragione in più per adeguare la legislazione del Paese agli obiettivi posti dalla Carta internazionale dei diritti dei portatori di *handicap*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, il quale ha il valore giuridico attribuito ad ogni albo professionale nazionale.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta od hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

Art. 2.

All'albo professionale nazionale, di cui al primo comma del precedente articolo 1, vengono iscritti d'ufficio i privi della vista, abilitati alla professione o funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste al successivo articolo 3.

La iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alla professione o funzione di centralinista telefonico;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il privo della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della professione o funzione di centralinista telefonico;

c) certificato rilasciato da un medico oculista, con dichiarazione, in calce, sotto la propria responsabilità, di avere certificato secondo scienza e coscienza professionale, dal quale risulti che il richiedente è completamente privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

I documenti elencati ai commi *a)*, *b)* e *c)* debbono essere inviati dall'interessato con

lettera raccomandata all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, presso il Ministero del lavoro.

I lavoratori che nel corso del servizio siano divenuti ciechi o lo divengano e quanti altri, già assunti come tali, adibiti alla funzione di centralinista telefonico e mantenuti in servizio, sono similmente iscritti, d'ufficio, nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, su presentazione di una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulti che il dipendente, divenuto cieco o già assunto come tale, è stato adibito al centralino telefonico e di un certificato oculistico presentato dal lavoratore attestante lo *status* di *visus*, ai sensi della lettera c) del precedente comma.

Art. 3.

Il diploma di abilitazione professionale o funzionale si consegue con la frequenza di una scuola od istituto professionale di Stato per centralinisti telefonici privi della vista, o di uno dei corsi professionali istituiti con provvedimenti della regione, gestiti anche da enti pubblici in collaborazione con l'Unione italiana ciechi, in conformità alle leggi che regolano l'istruzione e la riabilitazione professionale, nonchè con il superamento della prova teorico-pratica di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, alla quale i privi della vista vengono sottoposti a conclusione del corso di studio.

La durata dei corsi speciali professionali non può essere inferiore ad un anno scolastico.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il competente assessorato regionale all'istruzione, in collaborazione con l'Unione italiana dei ciechi, cureranno i programmi delle scuole e dei corsi, di cui al primo comma del presente articolo, per uniformarli a quelli degli istituti professionali di Stato per una qualificazione e specializzazione superiore.

Il diploma ottenuto alla conclusione dei corsi di cui al primo comma del presente articolo è equipollente a tutti gli effetti a

quello rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

La prova teorico-pratica si svolgerà, possibilmente, presso la sede in cui si sono tenuti i corsi di qualificazione professionale.

Una commissione, con durata quadriennale, nominata dall'Ispettorato del lavoro della regione in cui si svolgono i corsi, ha il compito di provvedere, alla fine di ogni corso, alla prova teorico-pratica per il rilascio del diploma di abilitazione professionale o funzionale, indispensabile per l'iscrizione all'albo professionale nazionale.

La commissione, di cui al precedente comma, è così composta:

- 1) un funzionario della carriera direttiva dell'ispettorato regionale del lavoro, che la presiede;
- 2) un funzionario del ramo tecnico, in rappresentanza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- 3) un rappresentante della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP;
- 4) un rappresentante designato dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi;
- 5) un rappresentante regionale della federazione sindacale unitaria.

A ciascun componente di essa compete una indennità pari a quella percepita per analoghe prestazioni corrispondenti al grado rivestito, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, s'intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, enti, aziende, che abbiano funzioni di smistamento o di collegamento.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali, nonché le imprese a partecipazione statale, anche in deroga a qualsiasi disposizione che limiti le assunzioni di personale, sono tenute ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla

sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alla professione o funzione di centralinista telefonico.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali od a partecipazione statale, le aziende pubbliche e private, qualora dispongano di centrali o centralini, anche se automatizzati, funzionanti con più operatori telefonici, sono tenute ad assumere un numero di centralinisti telefonici privi della vista non inferiore a due terzi del personale destinabile ad ogni singola centrale o centralino, quando gli addetti siano più di due.

Indipendentemente dal numero degli operatori destinabili al centralino telefonico, le predette amministrazioni ed aziende, i cui impianti telefonici funzionino con più turni di lavoro, sono tenute, in ogni caso, ad assumere almeno un centralinista telefonico privo della vista, alle sole condizioni dell'esistenza del centralino telefonico con quattro linee urbane e della esigenza di nuove assunzioni.

Sono considerati nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori, precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che, per un motivo qualsiasi, vengano adibiti all'impianto telefonico, avente funzione di smistamento o di collegamento.

In deroga a qualsiasi diversa disposizione, il collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici privi della vista è effettuato fino al 55° anno di età del lavoratore interessato.

Art. 6.

Gli obblighi di assunzione previsti dalla presente legge non hanno luogo:

a) nelle centrali o nei centralini della Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP destinati all'esclusiva e indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

b) nei centralini affidati per l'esercizio all'amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati al servizio di polizia;

c) nei centralini telefonici dei servizi della prevenzione civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ancorchè rispondano ai requisiti citati nei paragrafi a) e b) del presente articolo.

Art. 7.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende di Stato od a partecipazione statale, le aziende pubbliche e private debbono inviare agli uffici provinciali del lavoro ed alle sedi provinciali dell'Unione italiana ciechi, competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di centralino telefonico avente le caratteristiche di cui all'articolo 4 della presente legge.

I datori di lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova installazione di centralino telefonico o dall'ampliamento del medesimo, debbono altresì comunicare agli uffici provinciali del lavoro ed alle sedi provinciali dell'Unione italiana ciechi le caratteristiche delle centrali o centralini telefonici, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, assunti in qualità di operatori telefonici privi della vista e vedenti, o assegnati a tale funzione, la data in cui sono stati adibiti alle centrali o centralini medesimi, se il servizio prevede uno o più turni di lavoro, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotate le centrali ed i centralini medesimi.

Le società o ditte fornitrici od installatrici di centrali o centralini telefonici, all'atto della consegna o dell'avvenuta installazione, e la Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP, al momento del collaudo, debbono notificare agli uffici provinciali del lavoro ed alle sedi provinciali dell'Unione italiana ciechi, competenti per territorio, l'operazione avvenuta e l'esatta indicazione delle caratteristiche dell'apparecchiatura telefo-

nica fornita, installata o collaudata, nonché i dati per una precisa identificazione dei posti di operatore, delle linee urbane, del committente od utente.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende di Stato od a partecipazione statale, le aziende pubbliche e private e la Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP debbono, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicare le variazioni ai dati precedentemente forniti ai predetti uffici intestati.

I datori di lavoro, dopo 15 giorni dalla segnalazione dell'obbligo da parte degli uffici competenti o dalla data di ricevimento della domanda del centralinista telefonico iscritto all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, debbono convocare l'avente diritto.

I datori di lavoro ed ogni altro chiamato agli adempimenti preindicati, che non ottemperino ai disposti degli stessi, sono puniti con una ammenda da lire 5 milioni a lire 7 milioni.

I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rifiutino di assumere centralinisti telefonici privi della vista sono puniti con una ammenda giornaliera da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni unità predetta non assunta, da calcolarsi a decorrere dal giorno dal quale può desumersi il rifiuto.

I datori di lavoro dovranno altresì corrispondere all'avente diritto al collocamento, non assunto in servizio e fino alla data dell'assunzione, gli emolumenti che gli sarebbero spettati.

I datori di lavoro, nel caso procedano allo smantellamento del centralino telefonico, dopo che sia stata accertata l'esistenza dell'obbligo previsto dalla presente legge, sono condannati al pagamento di una ammenda dell'ammontare di una annualità dello stipendio lordo che avrebbe dovuto essere corrisposto al centralinista telefonico privo della vista da assumere.

Nel caso di riduzione delle linee urbane, dopo l'accertamento dell'esistenza dell'obbligo previsto dalla presente legge, i datori di lavoro sono comunque tenuti ad assumere operatori telefonici privi della vista

iscritti nell'albo professionale nazionale, presso gli impianti telefonici su cui è stata operata la riduzione.

Art. 8.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica l'avvenuta iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista al richiedente e all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio ed autorizza gli uffici provinciali del lavoro a rilasciare apposito certificato per l'avviamento al lavoro.

Le contravvenzioni previste dai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 7 della presente legge sono definite amministrativamente dal prefetto della provincia competente per territorio, al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'ispettorato del lavoro e dell'Unione italiana ciechi, determina, con decisione definitiva, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'articolo 7 della presente legge, con facoltà di ridurre gli importi sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni precitate, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite minimo stabilito nelle misure precitate.

Il centralinista telefonico fornito del certificato di iscrizione all'albo professionale nazionale e di avviamento al lavoro rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, o l'Unione italiana dei ciechi possono adire tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale, in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato od a partecipazione statale, nonchè promuovere ogni azione per l'adempimento degli obblighi indicati dalla presente legge da parte di qualsiasi datore di lavoro inadempiente.

Art. 9.

I comuni singoli od associati o le comunità montane sono tenuti a fornire ai datori di lavoro od all'Unione italiana ciechi, in caso di assunzione di un privo della vista, a norma della presente legge, i dispositivi tattili per la trasformazione tecnica dei centralini, sostenendo tutte le spese conseguenti alla trasformazione.

Art. 10.

Il centralinista telefonico dovrà essere collocato in un locale idoneo, arieggiato e conveniente, ad ogni effetto igienico.

Nell'ambiente debbono esserci, esclusivamente, il od i posti per l'operatore e l'arredo occorrente alla convenienza dell'ufficio.

Il datore di lavoro curerà che i centralinisti telefonici privi della vista siano, salvo loro richiesta contraria, addetti esclusivamente ai turni diurni.

Per il conveniente espletamento del servizio telefonico, ad un solo operatore non possono essere assegnate più di cinque linee bidirezionali.

Gli ispettorati provinciali del lavoro in collaborazione con l'Unione italiana ciechi cureranno che quanto previsto dai precedenti commi abbia scrupolosa attuazione.

Art. 11.

I centralinisti telefonici privi della vista, in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 2 e al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge, debbono essere inquadrati, dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende di Stato od a partecipazione statale, al momento della loro assunzione, nei ruoli o categorie o livelli previsti per il personale di concetto.

Allo stesso modo, tutte le imprese private debbono inquadrare i centralinisti telefonici privi della vista, fatte salve le condizioni più favorevoli, in rapporto alla professionalità.

In applicazione di quanto previsto al quarto comma dell'articolo 3, il diploma di abilitazione professionale alla funzione di centralinista telefonico costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per gli inquadramenti di cui ai precedenti commi.

Art. 12.

Indipendentemente dall'esistenza in organico della qualifica o funzione di centralinista telefonico, i datori di lavoro, tenuti agli adempimenti stabiliti dalla presente legge, debbono assumere gli iscritti all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista ed inquadrarli come previsto dall'articolo 11.

Qualora non si verificchino vacanze di posti nei rispettivi organici, entro un periodo massimo di due anni dall'assunzione, le amministrazioni debbono istituire i posti necessari ed inquadrarvi i centralinisti telefonici privi della vista aventi diritto, computando a tutti gli effetti il periodo di servizio già prestato.

I centralinisti privi della vista, assunti fuori ruolo dallo Stato, i quali entro due anni dalla loro assunzione in servizio non abbiano ancora potuto conseguire l'inquadramento nei ruoli o categorie o livelli, ai sensi dell'articolo 11, per mancanza di posti disponibili nei ruoli stessi, sono collocati in soprannumero nei corrispondenti ruoli, categorie o livelli dell'organico, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, computando a tutti gli effetti il periodo di servizio prestato.

Art. 13.

Ai centralinisti telefonici privi della vista in possesso di diploma o di laurea che consentano, a seguito di concorsi pubblici od interni, di accedere alla carriera o categoria o livello superiore, è consentita, al pari degli altri concorrenti, la partecipazione ai sopracitati concorsi in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto.

A tutti i centralinisti telefonici privi della vista è altresì accordata la possibilità di partecipare a concorsi aperti ai dipendenti della pubblica amministrazione, ente pubblico, azienda di Stato od a partecipazione statale, azienda pubblica o privata.

I candidati privi della vista debbono documentare la loro minorazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi e ad essi debbono essere offerte le condizioni e gli strumenti necessari a sostenere le prove previste dal concorso.

Le commissioni giudicatrici sono autorizzate a disporre la commutazione totale o parziale di singole prove con altre valutate equipollenti o tali da offrire sufficienti elementi di giudizio, informandone gli interessati.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende di Stato od a partecipazione statale, le aziende pubbliche o private, per queste ultime qualora le assunzioni avvengano per concorso, che già abbiano alle proprie dipendenze lavoratori privi della vista in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla carriera o categoria di concetto o direttiva o professionale, sono tenuti a bandire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi concorsi interni riservati a detti dipendenti, a prescindere dai limiti di età, per l'ammissione alle qualifiche delle predette carriere o categorie.

Ai prenommati candidati che, superati i concorsi, siano inquadrati nelle qualifiche delle carriere o categorie per cui sono stati ammessi ai concorsi stessi, sarà riconosciuto il servizio ovunque e comunque prestato, ricostruendo loro ad ogni effetto la carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere o categorie di concetto o direttive o professionali, nonchè per quelli interni per merito distinto, ai concorrenti di cui trattasi sarà attribuito lo stesso trattamento preferenziale, gli stessi benefici riservati ai combattenti e reduci ed affini, invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili.

Art. 14.

Ai centralinisti telefonici privi della vista, in possesso di diploma o di laurea, è consentito il riscatto a tutti gli effetti degli anni di durata dei corsi per il conseguimento dei predetti titoli.

Ai centralinisti telefonici privi della vista, provvisti soltanto dell'abilitazione alla funzione di centralinisti telefonici, è consentito il riscatto a tutti gli effetti del periodo di durata del corso professionale di abilitazione alla professione.

Ai lavoratori privi della vista, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, è attribuita la possibilità di passaggio, in tutti i settori del pubblico impiego, da una amministrazione ad un'altra, fermi restando, a tutti gli effetti, i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni.

Anche presso i privati datori di lavoro i periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro diversi vengono conteggiati ai fini della anzianità di servizio.

I centralinisti telefonici privi della vista, al momento di maturazione di 10 anni di anzianità di servizio, qualora sia preclusa la normale possibilità di passaggio ad altra categoria o carriera o livello, hanno diritto al passaggio automatico alla carriera o alla categoria tecnico-professionale o livello superiore, salvo condizioni contrattuali di miglior favore.

Viene altresì loro attribuita ad ogni effetto ciascuna agevolazione o trattamento riservato, secondo le vigenti disposizioni di legge, ai combattenti e reduci ed affini, invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili.

Qualora il lavoratore privo della vista debba assentarsi per motivate ragioni inerenti ad incarichi associativi ricoperti in seno all'Unione italiana ciechi, vengono a lui consentiti gli stessi diritti riconosciuti ai dirigenti sindacali e ad altre categorie di personale che abbiano possibilità di assentarsi dal lavoro per funzioni pubbliche e sociali, fino ad una quantità massima consentita.

Data la particolare natura dell'attività telefonica, i centralinisti telefonici privi della vista hanno la facoltà di chiedere di essere collocati a riposo dopo 15 anni di servizio effettivamente prestato, godendo dell'abbuono di servizio di 10 anni cumulabili al periodo effettivamente lavorato, ai fini previdenziali.

Gli anni di effettivo servizio richiesti per usufruire del beneficio di cui al comma precedente sono ridotti a 10 per motivi di salute o per raggiunti limiti di età.

Art. 15.

Per il maggior rischio connesso alla mansione, è istituita una indennità da corrispondere ai centralinisti telefonici privi della vista, non pensionabile e di importo di lire 40.000 mensili, da aggiornare ogni due anni, per dodici mesi al netto di ogni ritenuta, a carico delle pubbliche amministrazioni od enti, per i dipendenti pubblici, e dell'INPS, per i lavoratori dipendenti da imprese a partecipazione statale o private.

Questa indennità spetta a qualsiasi lavoratore iscritto all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, in attività di servizio presso qualsiasi datore di lavoro, in deroga a ogni disposizione di legge in contrasto con la presente norma.

L'indennità prevista dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Art. 16.

Verranno considerate malattie professionali ad ogni effetto, dopo accertamenti sanitari: la sordità ed i disturbi auditivi precoci, riscontrati dopo almeno un anno di effettivo servizio, in soggetto dichiarato normale all'atto dell'assunzione, nonché disturbi di equilibrio e di ulteriore diminuzione di *visus*, nevrosi, esaurimenti, deperimenti fisici derivanti dal servizio e altre deficienze fisiche e funzionali imputabili ai condizionamenti del lavoro.

Le predette menomazioni verranno inserite nelle tabelle delle malattie professionali non oltre 90 giorni dalla emanazione della presente legge.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo degli ispettorati del lavoro competenti per territorio.

La presente legge è abrogativa di ogni altra precedente disposizione in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici privi della vista e di qualsiasi altra disposizione in contrasto con quanto da essa previsto.

Art. 18.

Al maggiore onere per l'anno finanziario 1981, derivante dalla presente normativa, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.